

**ADDENDUM ALLA NOTA**

---

del: Segretariato

alla Convenzione

---

**Oggetto: Parte II della Costituzione**

**– Relazione del gruppo di esperti designati dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

**= sezione sulla politica economica e monetaria**

---

Si allega per i membri della Convenzione la sezione sulla politica economica e monetaria della relazione del gruppo di esperti designati dai Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

# **POLITICA ECONOMICA E MONETARIA**

**\* \* \***

## **ADDENDUM**

**del 18 marzo 2003**

**alla relazione consolidata del 13 marzo 2003**

**presentato al Praesidium della Convenzione europea**

## OSSERVAZIONI GENERALI

### Introduzione

1. Nella relazione consolidata del 13 marzo 2003 il gruppo di esperti designati dai Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione aveva annunciato che il titolo sulla politica economica e monetaria sarebbe stato trasmesso separatamente. Il gruppo trasmette pertanto il presente *addendum*.
2. A quest'ultimo sono applicabili tutte le osservazioni formulate nell'introduzione della summenzionata relazione consolidata come pure le convenzioni terminologiche e tipografiche indicate nell'allegato I del volume I della medesima.

In alcuni casi i riquadri nel testo e le note in calce riportano spiegazioni più particolareggiate o dei commenti.

Si osserverà che la formulazione del primo articolo del titolo in questione (l'attuale articolo 4 del trattato CE), già riportato nella relazione consolidata, è stata leggermente modificata rispetto alla versione presentata in precedenza.

3. Tenuto conto del numero significativo di adattamenti suggeriti per il testo del capo 4 del titolo in esame, riguardante le disposizioni transitorie, sono state applicate convenzioni tipografiche particolari: le disposizioni che figurano già nel trattato attuale e che sono state solo spostate sono riportate con caratteri normali e una nota in calce ne indica sempre l'origine; soltanto le parti del testo veramente nuove, che non figurano nel trattato attuale, sono riportate in grassetto.

Inoltre, per rendere maggiormente leggibile il risultato delle varie modifiche suggerite, l'appendice allegata riporta il testo "pulito" del capo 4.

**A. Collocazione degli attuali articoli da 98 a 124 del trattato CE nella struttura della futura Costituzione**

4. La struttura del progetto preliminare di trattato costituzionale del 28 ottobre 2002 (CONV 369/02) prevede che le disposizioni sulla politica economica e monetaria siano collocate nella parte II, riguardante le politiche e l'attuazione delle azioni dell'Unione, al punto A2. E' lì quindi che essenzialmente dovrebbero essere inseriti gli attuali articoli da 98 a 124, che figurano nella parte terza, titolo VII del trattato CE.
5. Si noterà tuttavia che alcune di queste disposizioni riguardano la composizione e le attribuzioni della Banca centrale europea. Se la Convenzione dovesse decidere che quest'ultima diventi un'istituzione, occorrerebbe, per coerenza con la struttura suindicata, spostare tali disposizioni sia nella parte I della futura costituzione – nel titolo IV riguardante le istituzioni – sia nella parte II.D, relativa al funzionamento dell'Unione e comprendente le altre disposizioni istituzionali.

**B. I regimi speciali**

6. In virtù dei due protocolli allegati al trattato CE, al Regno Unito e alla Danimarca si applicano regimi speciali in materia di politica economica e monetaria. Tali protocolli rinviano a disposizioni che attualmente figurano al capo 4 del titolo in questione, di cui il presente *addendum* suggerisce la modifica (cfr. ad esempio l'articolo 116, paragrafo 4). Per salvaguardare la portata di questi regimi speciali, effettuando nel contempo le semplificazioni suggerite, potrebbe rendersi necessario apportare degli adattamenti, puramente tecnici, a tali protocolli.

Peraltro, si noterà che attualmente il trattato CE non menziona in modo esplicito i due protocolli. Per ragioni di trasparenza la Convenzione vorrà forse esaminare l'opportunità di inserire nel titolo un riferimento alla loro esistenza.

**C. Introduzione di una base giuridica definitiva per la politica monetaria**

7. Dall'introduzione dell'euro nel 1999, l'attuale articolo 123, paragrafo 4, funge da base giuridica per l'adozione di misure riguardanti l'utilizzo della moneta unica.
8. Tuttavia tale disposizione, che era stata concepita in una prospettiva di transizione, contiene espressioni superate quali « misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu ». Inoltre essa è attualmente collocata nel capo relativo alle disposizioni transitorie.

9. Per assicurare il buon funzionamento dell'unione monetaria sembra opportuno stabilizzare questa base giuridica. Si suggerisce pertanto di spostarla nel capo relativo al regime "ordinario" della politica monetaria, con l'introduzione di alcuni adattamenti. In particolare è opportuno sancire il suo carattere definitivo sostituendo i termini "introduzione rapida dell'ecu" con "utilizzo dell'euro" e evitare che la sua stabilizzazione pregiudichi le attribuzioni della Banca centrale europea.
10. La Convenzione dovrebbe esaminare l'opportunità di sancire tale base giuridica.

#### **D. Capo relativo alle disposizioni transitorie**

11. Sono proposti rimaneggiamenti sostanziali degli articoli da 116 a 124 del trattato CE, per tenere conto del fatto che la transizione verso l'adozione dell'euro è terminata. Il capo in questione dovrebbe, essenzialmente, riguardare il regime applicabile agli Stati membri che non hanno adottato l'euro e le procedure in vista dell'adozione di quest'ultimo da parte di tali Stati membri.
12. Si suggerisce pertanto di sopprimere numerose disposizioni che figurano attualmente in questo capo, divenute obsolete, e di procedere a una ristrutturazione più logica delle disposizioni restanti. Occorre sottolineare che, fondamentalmente, le modifiche suggerite sono semplicemente degli spostamenti dei testi esistenti.
13. L'ordine di presentazione degli articoli nella nuova versione suggerita segue questa logica:
  - Definizione della nozione di Stato membro con deroga e norme per la partecipazione al processo decisionale nel settore della politica economica e monetaria (nuova versione dell'articolo 116);
  - Procedure per l'abrogazione della deroga e l'introduzione dell'euro in tali Stati membri (nuova versione dell'articolo 117);
  - Disposizioni particolari applicabili agli Stati membri con deroga (nuove versioni degli articoli da 118 a 120).

**E. Conseguenze dell'applicazione delle raccomandazioni del Gruppo IX «Semplificazione»**

14. Conformemente al mandato attribuitogli (CONV 529/03), il gruppo ha proposto di modificare la formulazione della procedura decisionale di cui all'articolo 107, paragrafo 5, del trattato CE, passando dalla procedura del parere conforme alla procedura di codecisione, secondo la raccomandazione riportata nella relazione del Gruppo IX "Semplificazione" ( CONV 424/02, pagina 17).
15. Tenuto conto che la procedura di codecisione prevista all'articolo 251 del trattato CE – che diverrà procedura legislativa – è concepita per svolgersi unicamente con il concorso delle tre istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione), la conseguenza di tale cambiamento di procedura sarebbe di far perdere alla Banca centrale europea il potere di raccomandazione di cui beneficia ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 5 del trattato CE.

Christian PENNERA

Thérèse BLANCHET

Alain VAN SOLINGE

Kieran BRADLEY

Emer FINNEGAN

Paolo STANCANELLI

## **A2. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA**

**Questo titolo dovrebbe essere inserito nella relazione consolidata del 13 marzo 2003:**

- nel Volume I, pagina 32 ;**
- nel Volume II, pagina 51.**

## A2. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA <sup>1 2</sup>

### TITOLO VII

#### POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

##### Articolo 4 <sup>3</sup>

1. Ai fini enunciati all'[articolo 2] <sup>4</sup>, l'azione degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, questa azione comprende, **dopo** la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che ~~comporterà~~ **ha comportato** l'introduzione di una moneta unica, ~~l'ecu~~ **l'euro** <sup>5</sup>, ~~nonché~~ la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

---

<sup>1</sup> Al Regno Unito e alla Danimarca si applicano regimi speciali in virtù dei rispettivi protocolli. Potrebbe risultare necessario apportare degli adattamenti tecnici a tali protocolli, in particolare sulla scorta dei suggerimenti di modifica e/o di soppressione delle disposizioni del presente titolo indicati in appresso, come quelli relativi all'articolo 116, paragrafo 4.

<sup>2</sup> Si noterà che il progetto di articolo sugli obiettivi dell'Unione della parte I (articolo 3, paragrafo 2, CONV 528/03) utilizza i termini *"unione economica e monetaria"*.

<sup>3</sup> Quest'articolo attualmente figura nella parte prima del trattato CE ma, nella prospettiva della Costituzione, la collocazione migliore sembra essere questa. Si noterà inoltre che la sua formulazione è stata leggermente rimaneggiata rispetto alla versione che figura nella relazione consolidata del 13 marzo 2003.

<sup>4</sup> L'articolo 2 è sostituito dal progetto di articolo sugli obiettivi dell'Unione della parte I (articolo 3, paragrafo 2 - CONV 528/03).

<sup>5</sup> Si tratta di una modifica che testimonia il passaggio al regime definitivo dell'euro.



## CAPO 1

### POLITICA ECONOMICA

#### Articolo 98

Gli Stati membri attuano la loro politica economica ~~allo scopo di~~ **per** contribuire alla realizzazione degli obiettivi ~~della Comunità~~ **dell'Unione** definiti all'[articolo 2]<sup>1</sup> e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'[articolo 99, paragrafo 2]. Gli Stati membri e ~~la Comunità~~ **l'Unione** agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'[articolo 4].

#### Articolo 99

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'[articolo 98].

2. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su raccomandazione della Commissione, elabora **a maggioranza qualificata** un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~, adotta **a maggioranza qualificata** una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. ~~Il Consiglio~~ **Esso** ne informa il Parlamento europeo ~~in merito a tale raccomandazione~~.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le ~~misure~~ **disposizioni** di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

---

<sup>1</sup> V. nota in calce relativa all'articolo 4, paragrafo 1.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su raccomandazione della Commissione, può **adottare a maggioranza qualificata** ~~rivolgere allo Stato membro in questione~~ le necessarie raccomandazioni che **rivolge allo Stato membro in questione**. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può decidere **a maggioranza qualificata** di renderle pubbliche ~~le proprie raccomandazioni~~.

Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

5. Il **Parlamento europeo e il Consiglio**, ~~deliberando di cui all'articolo 252 può~~ **possono** adottare, secondo la procedura **legislativa**, le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.<sup>1</sup>

## Articolo 100

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può ~~decidere in merito alle~~ **adottare a maggioranza qualificata** le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può ~~concedere~~ **adottare a maggioranza qualificata una decisione europea che conceda** a determinate condizioni un'assistenza finanziaria ~~e comunitaria dell'Unione~~ allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio<sup>2</sup> ~~ne~~ informa il Parlamento europeo ~~in merito alla decisione presa~~.

---

<sup>1</sup> Passaggio dalla procedura di cooperazione alla procedura di codecisione (v. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", CONV 424/02, pag. 16).

<sup>2</sup> Si noterà che l'espressione "*presidente del Consiglio*" anziché "*Presidenza del Consiglio*" è stata utilizzata solo in questo titolo del trattato CE (v. anche l'articolo 113, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 114, paragrafo 3).

## Articolo 101

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della *BCE*<sup>1</sup> o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a istituzioni o organi ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

## Articolo 102

1. ~~È~~ **Sono vietate le misure e le disposizioni qualsiasi misura**, non basate su considerazioni prudenziali, che offrano alle istituzioni o agli organi ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
2. ~~Anteriormente al 1° gennaio 1994, il II Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 su proposta della Commissione, precisa~~ **adotta a maggioranza qualificata le misure che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**<sup>2</sup>

## Articolo 103

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

---

<sup>1</sup> Ci si può interrogare sull'opportunità di utilizzare abbreviazioni nella Costituzione (ad esempio "*BCE*" anziché "*Banca centrale europea*") o se al lettore non sia risulti più chiaro, l'impiego della denominazione consueta dell'istituzione o dell'organo interessato. La Banca europea per gli investimenti non è indicata con l'abbreviazione "BEI" negli articoli del trattato CE. Se saranno impiegate tali abbreviazioni, occorrerà garantire che la Costituzione contenga spiegazioni chiare delle stesse.

<sup>2</sup> Passaggio dalla procedura di cooperazione alla procedura di consultazione (v. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", CONV 424/02, pag. 16).

2. ~~Se necessario, il II Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252~~ **su proposta della Commissione, può precisare adottare a maggioranza qualificata le misure che precisano le definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'[articolo 101] e al presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**<sup>1</sup>

#### Articolo 104

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, ~~al fine di~~ **per** individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
  - a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che
    - i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;
    - ii) oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
  - b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi ~~allegato al presente trattato.~~<sup>2</sup>

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

---

<sup>1</sup> Passaggio dalla procedura di cooperazione alla procedura di consultazione (v. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", CONV 424/02, pag. 16).

<sup>2</sup> Questa parte di frase è superflua in quanto i protocolli saranno comunque allegati alla Costituzione. Ciò sarà previsto in un articolo della parte III della Costituzione, analogamente all'attuale articolo 311 del trattato CE.

4. Il comitato ~~previsto dall'articolo 114~~ **economico e finanziario** formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.

6. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su raccomandazione della Commissione, e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, ~~decide~~, e dopo una valutazione globale, **decide a maggioranza qualificata** se esiste un disavanzo eccessivo.

**7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'[articolo 205, paragrafo 2], ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione, le decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 12.**<sup>1</sup>

~~7-8.~~ Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio ~~formula~~ **adotta** raccomandazioni **rivolte** allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il ~~disposto del~~ paragrafo ~~8~~ **9**, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

~~8-9.~~ Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

~~9-10.~~ Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può ~~decidere di intimare~~ **adottare una decisione europea che intimi** allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le ~~misure~~ **disposizioni** volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

~~10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.~~<sup>2</sup>

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione **europea presa adottata** in conformità del paragrafo ~~9~~ **10**, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

a) chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;

---

<sup>1</sup> Il paragrafo corrisponde all'attuale paragrafo 13. È stato spostato qui per chiarire la procedura applicabile all'adozione degli atti di cui ai paragrafi successivi.

<sup>2</sup> Il paragrafo, che riguarda i diritti di esperire azioni e non le procedure decisionali, è spostato e diventa il nuovo paragrafo 13 del presente articolo.

- b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;
- c) richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso ~~la Comunità~~ **l'Unione**, fino a quando, ~~a parere del~~ **il Consiglio non ritenga che** il disavanzo eccessivo ~~non~~ sia stato corretto;
- d) infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle ~~decisioni~~ **misure** adottate. <sup>1</sup>

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le ~~decisioni~~ **misure** di cui al paragrafo 6 e ai paragrafi da 8 9 a e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8 9 <sup>2</sup>, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

~~13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 205, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.~~

**13. I diritti di esperire le azioni di cui agli [articoli 226 e 227] non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6 e da 8 a 10 del presente articolo.**

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi <sup>3</sup> ~~allegato al presente trattato.~~

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE,~~ adotta **all'unanimità** le opportune ~~disposizioni~~ **misure** che sostituiscono detto protocollo. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE.**

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, ~~anteriamente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,~~ **precisa adotta a maggioranza qualificata** le modalità e le definizioni per l'applicazione ~~delle disposizioni~~ di detto protocollo. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

<sup>1</sup> In questo caso il termine "*decisione*" sembra essere utilizzato in senso generale e non corrisponde alla definizione di "*decisione*" di cui all'articolo 249, quarto comma del trattato CE.

<sup>2</sup> Ci si potrebbe interrogare sull'opportunità di prevedere l'abrogazione di questa decisione, il cui contenuto consiste nel rendere pubblica una raccomandazione e che, pertanto, esaurisce i suoi effetti in quel momento.

<sup>3</sup> V. il titolo esatto del protocollo in questione (non riguarda la versione italiana).

**I capi 2 e 3 del presente titolo contengono disposizioni sulla composizione e le attribuzioni della Banca centrale europea.**

**Se la Convenzione dovesse decidere che questa diventi un'istituzione, occorrerebbe spostare alcune di dette disposizioni sia nella parte I della futura Costituzione (nel titolo IV riguardante le istituzioni), sia nella parte II.D, relativa al funzionamento dell'Unione e comprendente le altre disposizioni istituzionali.**

## CAPO 2

### POLITICA MONETARIA

#### Articolo 105

1. L'obiettivo principale del *SEBC* è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo ~~questo~~ ~~obiettivo della stabilità dei prezzi~~, il *SEBC* sostiene le politiche economiche generali ~~nella Comunità nell'Unione al fine di~~ **per** contribuire alla realizzazione degli obiettivi ~~della Comunità di quest'ultima~~, definiti nell'articolo [2]<sup>1</sup>. Il *SEBC* agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui [all'articolo 4].

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il *SEBC* sono i seguenti:

- a) definire e attuare la politica monetaria ~~della Comunità~~ **dell'Unione**;
- b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni [dell'articolo 111];
- c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- d) promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, ~~terzo trattino~~, **lettera c)** non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

---

<sup>1</sup> V. nota in calce relativa all'articolo 4, paragrafo 1.

4. La *BCE* viene consultata:

- a) in merito a qualsiasi proposta di atto ~~comunitario~~ **dell'Unione**<sup>1</sup> che rientri nelle sue competenze;
- b) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui [all'articolo 107, paragrafo 6].

La *BCE* può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi ~~comunitari competenti~~ **dell'Unione** o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il *SEBC* contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. Il **Parlamento europeo e il Consiglio**, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della *BCE*, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo può~~ **possono** affidare, **secondo la procedura legislativa**, alla *BCE* compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione<sup>2</sup>. **Essi deliberano previa consultazione della BCE.**

## Articolo 106

1. La *BCE* ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno ~~della Comunità dell'Unione~~. La *BCE* e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla *BCE* e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della *BCE* per quanto riguarda il volume del conio. Il **Parlamento europeo e il Consiglio**, ~~deliberando può~~ **possono** adottare, **secondo** la procedura ~~di cui all'articolo 252 e previa consultazione della *BCE*~~ **legislativa**, misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**<sup>3</sup>. **Essi deliberano previa consultazione della BCE.**

---

<sup>1</sup> È lecito chiedersi se la Banca centrale europea debba essere consultata unicamente sulle proposte, come sembra suggerire il termine "*proposta*" usato in questa disposizione, oppure anche sulle raccomandazioni, come sembra avvenire nella pratica. Pertanto, questo brano potrebbe essere completato inserendo, dopo il termine "*proposta*", le parole "*o raccomandazione*".

<sup>2</sup> Passaggio dalla procedura del parere conforme alla procedura di codecisione (v. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", CONV 424/02, pag. 17).

<sup>3</sup> Passaggio dalla procedura di cooperazione alla procedura di codecisione (v. relazione del Gruppo IX "semplificazione", CONV 424/02, pag. 16).



## Articolo 107

1. Il *SEBC* è composto dalla *BCE* e dalle banche centrali nazionali.
2. La *BCE* ha personalità giuridica.
3. Il *SEBC* è retto dagli organi decisionali della *BCE*, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
4. Lo statuto del *SEBC* è definito nel protocollo ~~allegato al presente trattato~~ **sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.**
5. Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) e 36 dello statuto del *SEBC* possono essere emendati **dal Parlamento europeo e dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE secondo la procedura legislativa. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo** Essi deliberano **previa consultazione della Banca centrale europea**<sup>1</sup>.
6. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione,~~ **adotta le disposizioni** misure di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 dello statuto del *SEBC*. **Esso delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, oppure su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione. In entrambi i casi, esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

---

<sup>1</sup> Passaggio dalla procedura del parere conforme alla procedura di codecisione (v. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", CONV 424/02, pag. 17). Tenuto conto che la procedura di codecisione prevista dall'articolo 251 del trattato CE - e che diverrà procedura legislativa - è concepita per svolgersi unicamente con il concorso delle tre istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione), la conseguenza di tale cambiamento di procedura sarebbe di far perdere alla Banca centrale europea il potere di raccomandazione di cui beneficia ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 5 del trattato CE.

## Articolo 108

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** e dallo statuto del *SEBC*, né la *BCE*, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi ~~comunitari dell'Unione~~, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi ~~comunitari dell'Unione~~, **come pure nonché** i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della *BCE* o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

## Articolo 109

Ciascuno Stato membro assicura che, ~~al più tardi alla data di istituzione del SEBC~~, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, **sarà sia** compatibile con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** e con lo statuto del *SEBC*.

## Articolo 110

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al *SEBC*, la *BCE*, in conformità ~~delle disposizioni del presente trattato~~ **della Costituzione** e alle condizioni stabilite nello statuto del *SEBC*, **adotta**:

- a) ~~stabilisce~~ regolamenti **europei** nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 dello statuto del *SEBC* e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui [all'articolo 107, paragrafo 6];
- b) ~~prende~~ le decisioni **europee** necessarie per assolvere i compiti attribuiti al *SEBC* in virtù ~~del presente trattato~~ **della Costituzione** e dello statuto del *SEBC*;
- c) ~~formula~~ raccomandazioni o pareri.

2. ~~Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.~~

~~Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.~~

~~La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.<sup>1</sup>~~

[Gli articoli 253,<sup>2</sup> 254 e 256 si applicano ai regolamenti ~~ed alle~~ decisioni **europei** adottati dalla *BCE*.]

---

<sup>1</sup> I primi tre commi di questo paragrafo sono ridondanti rispetto al progetto di articolo sugli atti giuridici della parte I (articolo 24, paragrafo 1 CONV/571/03).

<sup>2</sup> Il riferimento all'articolo 253 (motivazione degli atti) è ridondante rispetto al progetto di articolo sui principi comuni agli atti della parte I (articolo 32, paragrafo 2 CONV/571/03)

La BCE può decidere di pubblicare<sup>1</sup> le sue decisioni **europee**, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui [all'articolo 107, paragrafo 6], la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni **europei** da essa adottati.

## Articolo 110 A <sup>2</sup>

**Fatte salve le competenze della BCE<sup>3</sup>, il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri<sup>4</sup> senza deroga<sup>5</sup>, le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu l'utilizzo dell'euro come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l'articolo [122, paragrafo 5, seconda frase]<sup>6</sup>. Il Consiglio delibera previa consultazione della BCE.**

---

<sup>1</sup> Poiché il termine "*pubblicare*" implica una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ci si chiede se non sia meglio utilizzare l'espressione "*rendere pubblici*".

<sup>2</sup> Dopo l'introduzione dell'euro nel 1999, l'attuale articolo 123, paragrafo 4 funge da base giuridica per l'adozione di misure relative alla moneta unica. Tale base giuridica, concepita in una prospettiva di transizione, contiene tuttavia espressioni superate, come "*misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu*", ed è inoltre collocata nel capo relativo alle disposizioni transitorie. È opportuno stabilizzare detta base giuridica per garantire il buon funzionamento dell'unione monetaria. Si suggerisce pertanto di spostarla nel capo relativo al regime "ordinario" della politica monetaria e di adattarla per sancirne il carattere definitivo, sostituendo "*rapida introduzione dell'ecu*" con "*utilizzo dell'euro*".

<sup>3</sup> Questa parte di frase è nuova; si tratta di un adattamento per evitare che la "stabilizzazione" della base giuridica in questione pregiudichi le attribuzioni della BCE.

<sup>4</sup> Questa formula - certamente più lunga dell'originale - rispecchia fedelmente la realtà istituzionale.

<sup>5</sup> Questo concetto è definito in un articolo che fa parte dell'attuale capo dedicato alle disposizioni transitorie (v. oltre la nuova versione proposta per l'articolo 116, paragrafo 1).

<sup>6</sup> Questo riferimento va inteso come fatto all'articolo 116, paragrafo 4, nella nuova versione riportata qui di seguito.

## Articolo 111<sup>1</sup>

1. *In deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ecu nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ecu.*

2. *In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.*

3. *In deroga all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.*

*Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.*

4. *Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105.*

5. *Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.*

---

<sup>1</sup> Questo articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nell'ambito delle questioni relative alle relazioni esterne e quindi non è trattato in questa sede.

## CAPO 3

### DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

#### Articolo 112

1. Il consiglio direttivo della *BCE* comprende i membri del comitato esecutivo della *BCE* ~~nonché~~ e i governatori delle banche centrali nazionali **degli Stati membri senza deroga**<sup>1</sup>
2.
  - a) Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
  - b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della *BCE*.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

#### Articolo 113

1. Il presidente del Consiglio<sup>2</sup> e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della *BCE*.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della *BCE*.

2. Il presidente della *BCE* è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del *SEBC*.

---

<sup>1</sup> Questa modifica si limita a chiarire esplicitamente il regime attuale derivante dal combinato disposto dell'attuale articolo 122, paragrafo 3, seconda frase (che diventa articolo 116, paragrafo 2 nella nuova versione proposta qui di seguito) e degli articoli 43.4 e 10.1 dello statuto del *SEBC*.

<sup>2</sup> La Convenzione potrebbe esaminare l'opportunità di adattare questa disposizione alla prassi attuale, cioè che quando la presidenza del Consiglio è esercitata da uno Stato membro che non ha adottato l'euro, è il presidente dell'"Eurogruppo" che partecipa, a nome del Consiglio, alle riunioni del consiglio direttivo della *BCE*. Si veda inoltre la nota in calce relativa all'articolo 100 per quanto riguarda l'uso dei termini "*presidente del Consiglio*".

3. La *BCE* trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del *SEBC* e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della *BCE* presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base a un dibattito generale.

Il presidente della *BCE* e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

#### Articolo 114

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato ~~monetario a carattere consultivo~~ **economico e finanziario**.

~~Il comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:~~

- ~~— seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione;~~
- ~~— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;~~
- ~~— fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 116, paragrafo 2, 117, paragrafo 6, 119, 120, 121, paragrafo 2 e 122, paragrafo 1;~~
- ~~— esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.~~

~~Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.<sup>1</sup>~~

2. ~~All'inizio della terza fase verrà istituito un comitato economico e finanziario. Il comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.~~

---

<sup>1</sup> Paragrafo obsoleto, che si riferisce al comitato monetario già sciolto in virtù del paragrafo successivo.

~~Il comitato economico e finanziario~~ **Tale comitato** svolge i seguenti compiti:

- a) formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;
- b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e ~~della Comunità dell'Unione~~ e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;
- c) fatto salvo [l'articolo 207], contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli [articoli 59 e 60, **all'articolo** 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, **agli articoli** 100, 102, 103, 104, **all'articolo** 105, paragrafo 6, **all'articolo** 106, paragrafo 2, **all'articolo** 107, paragrafi 5 e 6, **agli articoli** 111 e 119, **all'articolo** 120, paragrafi 2 e 3, **all'articolo** 122, paragrafo 2 e **all'articolo** 123, paragrafi 4 e 5], nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;
- d) esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione ~~del presente trattato della Costituzione~~ e dei provvedimenti ~~presi~~ **adottati** dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la *BCE* nominano ciascuno non più di due membri del comitato.

3. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche~~ **adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che fissa le modalità** relative alla composizione del comitato economico e finanziario. **Esso delibera previa consultazione della BCE e di detto comitato.** Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione<sup>1</sup>.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con ~~la~~ deroga di cui agli [articoli 122 e 123]<sup>2</sup>, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria, nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri, e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> Dato il carattere transitorio di questo paragrafo, si potrebbe prevedere di spostarlo nel capo attualmente dedicato alle disposizioni transitorie, per esempio nell'articolo 118 nella nuova versione riportata qui di seguito.

<sup>2</sup> Questo riferimento va inteso come fatto all'articolo 116, paragrafo 1, nella nuova versione riportata qui di seguito.

## Articolo 115

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione ~~degli articoli~~ [**dell'articolo** 99, paragrafo 4, **dell'articolo** 104, eccettuato il paragrafo 14, **degli articoli** 111, 121<sup>1</sup>, 122<sup>2</sup> e **dell'articolo** 123, paragrafi 4<sup>3</sup> e 5<sup>4</sup>], il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

- 
- <sup>1</sup> Questo riferimento va inteso come fatto all'articolo 117, paragrafo 1, nella nuova versione riportata qui di seguito.
- <sup>2</sup> Questo riferimento va inteso come fatto agli articoli 116 e 117, paragrafi 1 e 2, nella nuova versione riportata qui di seguito.
- <sup>3</sup> Questo riferimento va inteso come fatto all'articolo 110 A, nella nuova versione riportata qui di seguito.
- <sup>4</sup> Questo riferimento va inteso come fatto all'articolo 117, paragrafo 3, nella nuova versione riportata qui di seguito.



Si suggerisce di rimaneggiare notevolmente questo capo per tener conto del fatto che la transizione verso l'adozione dell'euro è terminata: essenzialmente, esso dovrebbe ormai riguardare il regime applicabile agli Stati membri che non hanno adottato l'euro e le procedure in vista di tale adozione.

Si suggerisce pertanto di sopprimere numerose disposizioni di questo capo, divenute obsolete, e di ristrutturare in modo più logico le disposizioni restanti. Nella maggior parte dei casi, i suggerimenti illustrati in appresso costituiscono semplici spostamenti dei testi esistenti. Di conseguenza, contrariamente a quanto fatto nel resto della relazione, le disposizioni spostate restano in caratteri normali e una nota in calce ne indica sempre l'origine nel trattato attuale; soltanto le parti di testo veramente nuove, che non figurano nel trattato attuale, sono riportate in grassetto.

Per meglio illustrare il risultato delle modifiche suggerite, si allega un testo "pulito" di questo capo.

## CAPO 4

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Articolo 116<sup>1</sup>

~~1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1° gennaio 1994.~~

~~2. Prima di tale data:~~

~~a) ciascuno Stato membro:~~

~~— adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo 56, nonché agli articoli 101 e 102, paragrafo 1;~~

~~— adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche;~~

---

<sup>1</sup> Il testo attuale è soppresso, in quanto obsoleto (nella nota in calce seguente si espongono considerazioni particolari per il paragrafo 5). Questo testo è quindi sostituito da un testo composto di quattro paragrafi che riprendono disposizioni esistenti (v. oltre).

b) ~~il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno.~~

3. ~~Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase.~~

~~Gli articoli 100, paragrafo 2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase.~~

4. ~~Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.~~

5. ~~Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 109.~~<sup>1</sup>

1. Agli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha **deciso** che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione **dell'euro** si applica una deroga quale definita al paragrafo 2 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".<sup>2</sup>

2. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: [**articolo** 104, paragrafi 9 e 11, **articolo** 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, **articoli** 106, 110 e 111 e **articolo** 112, paragrafo 2, lettera b)]. L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del *SEBC* è oggetto del capo IX dello statuto del *SEBC*.<sup>3</sup>

3. ~~Agli articoli~~ [**All'articolo** 105, paragrafi 1, 2 e 3, **agli articoli** 106, 110 e 111 e **all'articolo** 112, paragrafo 2, lettera b)], per "Stati membri" si intende "Stati membri senza deroga".<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Si noti che il combinato disposto del paragrafo 2 del presente articolo nella nuova versione, degli articoli 108 e 109 del trattato CE e degli articoli 7 e 14 dello statuto del *SEBC* obbliga ormai gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle loro banche centrali.

<sup>2</sup> Questo paragrafo è ripreso dall'attuale articolo 122, paragrafo 1, secondo comma, con adattamenti puramente formali. Si noti che, per i dieci Stati aderenti, la deroga risulterà esplicitamente dall'atto di adesione.

<sup>3</sup> I paragrafi 2, 3 e 4 sono ripresi dai paragrafi 3, 4 e 5 dell'attuale articolo 122.

<sup>4</sup> Va rilevato che l'articolo 105, paragrafo 1 non contiene riferimenti espliciti all'espressione "*Stati membri*".

4. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per ~~le decisioni~~ **i provvedimenti** del Consiglio di cui agli articoli ~~del presente trattato~~ **della Costituzione** elencati al paragrafo 3 **2**. In tal caso, in deroga agli articoli [all'articolo 205 e all'articolo 250, paragrafo 1], la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga, ponderati conformemente alle disposizioni [dell'articolo 205, paragrafo 2]; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

## Articolo 117 <sup>1</sup>

~~1. A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato «IME»); esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da un consiglio composto di un presidente e dei governatori delle banche centrali nazionali, fra i quali sarà scelto il vicepresidente.~~

~~Il presidente viene nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati presidente dell'IME. Il consiglio dell'IME nomina il vicepresidente.~~

~~Lo statuto dell'IME è definito nel protocollo allegato al presente trattato.~~

~~2. L'IME:~~

~~— rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri;~~

~~— rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;~~

~~— sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo;~~

~~— procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;~~

~~— assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalità sono esposte nello statuto dell'IME;~~

~~— agevola l'impiego dell'ecu ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ecu.~~

---

<sup>1</sup> I paragrafi 1 e da 3 a 9 del testo attuale sono soppressi in quanto obsoleti. Una parte del paragrafo 2, riportata in barrato corsivo, è mantenuta con qualche adattamento, ma spostata nel nuovo articolo 118, paragrafo 2. L'articolo 117 è sostituito da un testo composto di tre paragrafi che riprendono disposizioni esistenti (v. oltre).

3. ~~Al fine di preparare la terza fase, l'IME:~~

- ~~— prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;~~
- ~~— promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza;~~
- ~~— prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC;~~
- ~~— promuove l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri;~~
- ~~— esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ecu.~~

~~Al più tardi il 31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinché decida in proposito.~~

4. ~~L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo consiglio, può:~~

- ~~— formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in ciascuno Stato membro;~~
- ~~— presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai governi e al Consiglio sulle politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del sistema monetario europeo;~~
- ~~— fare raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria.~~

5. ~~L'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.~~

6. ~~L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri nella sua competenza.~~

~~Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.~~

7. ~~Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, può conferire all'IME altri compiti per la preparazione della terza fase.~~

~~8. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima dell'istituzione della BCE.~~

~~9. Nel corso della seconda fase, per «BCE» di cui agli articoli 230, 232, 233, 234, 237 e 288 si intende l'IME.~~

1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la *BCE* riferiscono al Consiglio<sup>1</sup> sui progressi compiuti dagli Stati membri **con deroga** nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ~~uno~~ ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli [articoli 108 e 109] **della Costituzione** nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno **di tali** Stati membri:

- a) il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
- b) la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui [all'articolo 104, paragrafo 6];
- c) il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio ~~del Sistema monetario europeo~~<sup>2</sup> per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti ~~della moneta di qualsiasi altro Stato membro dell'euro~~<sup>3</sup>;
- d) i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro **con deroga** e della sua partecipazione al meccanismo di cambio ~~del Sistema monetario europeo~~<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Questa parte di frase è ripresa dall'attuale articolo 122, paragrafo 2, prima frase. Il resto del paragrafo è ripreso, con qualche adattamento, dall'attuale articolo 121, paragrafo 1.

<sup>2</sup> Va rilevato che, in seguito all'introduzione dell'euro, le componenti del sistema monetario europeo diverse dal meccanismo di cambio non esistono più. Peraltro, il meccanismo di cambio è stato modificato ed è ora denominato "ERM 2". A fini di semplificazione e per evitare il rischio di obsolescenza dei riferimenti nella futura Costituzione, si potrebbe prevedere di non far più riferimento a un meccanismo di cambio specifico ricorrendo invece alla formula più generica suggerita in questa lettera.

<sup>3</sup> Questa proposta di modifica si basa sul fatto che il parametro di riferimento è ora l'euro.

<sup>4</sup> Come indicato alla nota in calce relativa alla lettera c), le componenti del sistema monetario europeo diverse dal meccanismo di cambio non esistono più e il meccanismo di cambio è stato modificato ed è ora denominato "ERM 2".

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente ~~in un~~ nel protocollo **sui criteri di convergenza** ~~allegato al presente trattato~~. Le relazioni della Commissione e ~~dell'IME~~ **della BCE** tengono inoltre conto ~~dello sviluppo dell'ecu~~, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, decide **a maggioranza qualificata** quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui [all'articolo 121, paragrafo 1]<sup>1</sup>, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione<sup>2</sup>.

3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui [all'articolo 122, paragrafo 2]<sup>3</sup>, di abolire una deroga, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione~~, su proposta della Commissione ~~e previa consultazione della BCE~~, **all'unanimità dei membri del Consiglio**<sup>4</sup> **che rappresentano gli Stati membri senza deroga e lo Stato membro in questione** adotta **irrevocabilmente**<sup>5</sup> il tasso al quale ~~l'ecu~~ **l'euro** subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione ~~dell'ecu dell'euro~~ come moneta unica ~~nello in detto Stato membro interessato~~. **Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.**<sup>6</sup>

#### Articolo 118<sup>7</sup>

~~La composizione valutaria del paniere dell'ecu non sarà modificata.~~

~~Dall'inizio della terza fase, il valore dell'ecu sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 4.~~

---

<sup>1</sup> Questo riferimento va inteso come fatto al paragrafo 1 del presente articolo, nella nuova versione qui riportata.

<sup>2</sup> Questo paragrafo è ripreso dall'attuale articolo 122, paragrafo 2, seconda frase, con adattamenti puramente formali.

<sup>3</sup> Questo riferimento va inteso come fatto al paragrafo 2 del presente articolo, nella nuova versione qui riportata.

<sup>4</sup> Questa formula - certamente più lunga dell'originale - rispecchia fedelmente la realtà istituzionale.

<sup>5</sup> L'aggiunta di questo avverbio consente di riprendere un elemento sostanziale contenuto all'articolo 118 di cui, in appresso, si chiede la soppressione.

<sup>6</sup> Questo paragrafo è ripreso dall'attuale articolo 123, paragrafo 5, con adattamenti puramente formali.

<sup>7</sup> Il testo attuale è soppresso in quanto obsoleto. Il riferimento all'irrevocabilità della fissazione del valore della moneta unica figura all'articolo 117, paragrafo 3, nella nuova versione proposta sopra. Questo articolo è sostituito da un testo composto di due paragrafi ripresi da disposizioni esistenti, v. in appresso.

1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo [l'articolo 107, paragrafo 3], ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, il consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE. <sup>1</sup>

2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la BCE <sup>2</sup>, per quanto concerne detti Stati membri:

- a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri;
- b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
- c) sorveglia il funzionamento del ~~sistema monetario europeo~~ <sup>3</sup> **meccanismo di cambio**;
- d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;
- e) ~~esercita assume~~ i compiti ~~del svolti un tempo dal~~ Fondo europeo di cooperazione monetaria ~~che sarà sciolto; le relative modalità sono esposte nello statuto dell'IME, precedentemente assunti dall'IME~~ <sup>4</sup>.

#### Articolo 118 A <sup>5</sup>

~~Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni~~ Ogni Stato membro **con deroga** considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine ~~e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono~~ **esso tiene** conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del ~~Sistema monetario europeo (SME)~~ **meccanismo di cambio** <sup>6</sup> ~~e allo sviluppo dell'ecu.~~

<sup>1</sup> Questo paragrafo è ripreso dall'attuale articolo 123, paragrafo 3, con adattamenti puramente formali.

<sup>2</sup> Nuova parte di frase inserita per tener conto del fatto che la Banca centrale europea ha sostituito l'Istituto monetario europeo.

<sup>3</sup> Per quanto concerne questo riferimento al sistema monetario europeo, v. nota in calce relativa all'articolo 117, paragrafo 1, lettera c), nella nuova versione suggerita sopra.

<sup>4</sup> Questo paragrafo, ad eccezione della fase introduttiva (v. sopra quanto detto sulla parte di frase aggiunta all'inizio del paragrafo), è ripreso dall'attuale articolo 117, paragrafo 2, con qualche adattamento effettuato per tener conto della liquidazione dell'Istituto monetario europeo.

<sup>5</sup> Si tratta di una nuova disposizione che riprende l'attuale articolo 124, paragrafo 1, con qualche adattamento.

<sup>6</sup> Per quanto concerne questo riferimento al sistema monetario europeo, v. nota in calce relativa all'articolo 117, paragrafo 1, lettera c), nella nuova versione suggerita sopra.

## Articolo 119<sup>1</sup>

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro **con deroga**, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato ~~comune interno o la graduale~~ l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente ~~alle disposizioni del presente trattato~~ **alla Costituzione**, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato **membro** interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro **con deroga** e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato ~~di cui all'articolo 114~~ **economico e finanziario**, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. ~~Deliberando a maggioranza qualificata, il~~ Il Consiglio accorda **a maggioranza qualificata** il concorso reciproco; ~~stabilisce le direttive~~ **adotta le leggi quadro europee o le decisioni europee** fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

- a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri **con deroga** possono ricorrere;
- b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando ~~il paese~~ **lo Stato membro con deroga che si trova** in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
- c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato **membro con deroga** che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

---

<sup>1</sup> Il testo di questo articolo è mantenuto con qualche adattamento ad eccezione del paragrafo 4 che è soppresso ma il cui contenuto è mantenuto con l'aggiunta dei termini "con deroga" ai paragrafi 1, 2 e 3.



~~4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.<sup>1</sup>~~

## Articolo 120<sup>2</sup>

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi [dell'articolo 119, paragrafo 2], ~~lo~~ **uno** Stato membro ~~interessato~~ **con deroga** può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato ~~e comune~~ **interno** e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini [dell'articolo 119].

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato ~~monetario di cui all'articolo 114~~ **economico e finanziario**, il Consiglio può, ~~deliberando a maggioranza qualificata,~~ decidere **a maggioranza qualificata** che lo Stato **membro** interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

~~4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.<sup>3</sup>~~

## Articolo 121<sup>4</sup>

~~1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:~~

~~— il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;~~

---

<sup>1</sup> V. nota precedente.

<sup>2</sup> Il testo di questo articolo è mantenuto con qualche adattamento ad eccezione del paragrafo 4 che è soppresso ma il cui contenuto è mantenuto con l'aggiunta dei termini "con deroga" al paragrafo 1.

<sup>3</sup> V. nota precedente.

<sup>4</sup> I paragrafi 2, 3 e 4 del testo attuale sono soppressi in quanto obsoleti. Il paragrafo 1 - che figura in barrato corsivo - è mantenuto, con taluni adattamenti, ma spostato all'articolo 117, paragrafo 1, nella nuova versione proposta sopra. Pertanto l'articolo 121 scompare nel nuovo testo.

- ~~—— la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6;~~
- ~~—— il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;~~
- ~~—— i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.~~

~~I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ecu, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.~~

~~2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta:~~

- ~~—— se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;~~
- ~~—— se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;~~

~~esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo.~~

~~3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:~~

- ~~—— decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;~~
  - ~~—— decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell'Unione~~
- ~~e, in caso affermativo,~~
- ~~—— stabilisce la data di inizio della terza fase.~~

~~4. — Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999. Anteriormente al 1° luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica.~~

#### ~~Articolo 122<sup>1</sup>~~

~~1. — Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle sue raccomandazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».~~

~~Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».~~

~~2. — Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 121, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 121, paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.~~

~~3. — La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del capo IX dello statuto del SEBC.~~

---

<sup>1</sup> Il paragrafo 1, primo comma del testo attuale è soppresso in quanto obsoleto, come pure il paragrafo 6, il cui contenuto è tuttavia ripreso all'articolo 119, paragrafo 1 e all'articolo 120, paragrafo 1 (v. note relative a detti articoli). Il paragrafo 1, secondo comma, e i paragrafi da 2 a 5 - che figurano in barrato corsivo - sono mantenuti, con qualche adattamento, ma spostati agli articoli 116 e 117, paragrafi 1 e 2, nelle nuove versioni proposte sopra. Pertanto l'articolo 122 scompare nel nuovo testo.

~~4. — Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b), per «Stati membri» si intende «Stati membri senza deroga».~~

~~5. — I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 205 e 250, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.~~

~~6. — Gli articoli 119 e 120 continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.~~

## Articolo 123 <sup>1</sup>

~~1. — Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1° luglio 1998:~~

~~—— il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 6;~~

~~—— i governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11.1, dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.~~

~~Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.~~

~~2. — Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell'IME.~~

~~3. — Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.~~

---

<sup>1</sup> I paragrafi 1 e 2 del testo attuale sono soppressi in quanto obsoleti. I paragrafi 3, 4 e 5 - che figurano in barrato corsivo - sono mantenuti, con qualche adattamento, ma spostati rispettivamente all'articolo 118, paragrafo 1, all'articolo 110 A e all'articolo 117, paragrafo 3, nelle nuove versioni proposte sopra. Pertanto l'articolo 123 scompare nel nuovo testo.

~~4. — Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l'articolo 122, paragrafo 5, seconda frase.~~

~~5. — Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.~~

#### Articolo 124<sup>1</sup>

~~1. — Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ecu.~~

~~2. — A decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro.~~

\* \* \*

---

<sup>1</sup> L'articolo 124 del testo attuale è soppresso ma il suo contenuto è ripreso all'articolo 118 A nella nuova versione proposta sopra. Pertanto l'articolo 124 scompare nel nuovo testo.

**Politica economica e monetaria**

## **Appendice**

**dell'addendum del 18 marzo 2003**

**alla relazione consolidata del 13 marzo 2003  
presentato dal gruppo di esperti dei Servizi giuridici**

## CAPO 4

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Versione pulita)

#### Articolo 116

1. Agli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro si applica una deroga quale definita al paragrafo 2 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».
2. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applicano i seguenti articoli: [*articolo 104, paragrafi 9 e 11, articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, articoli 106, 110 e 111 e articolo 112, paragrafo 2, lettera b)*]. L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del capo IX dello statuto del SEBC.
3. [*All'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, agli articoli 106, 110 e 111 e all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b)*], per "Stati membri" si intendono gli Stati membri senza deroga.
4. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per i provvedimenti del Consiglio di cui agli articoli della Costituzione elencati al paragrafo 2. In tal caso, in deroga [*all'articolo 205 e all'articolo 250, paragrafo 1*], la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga, ponderati conformemente alle disposizioni [*dell'articolo 205, paragrafo 2*]; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

#### Articolo 117

1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli [*articoli 108 e 109*] della Costituzione nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:
  - a) il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

- b) la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui [*all'articolo 104, paragrafo 6*];
- c) il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro;
- d) i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della BCE tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, su proposta della Commissione, all'unanimità dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri senza deroga e lo Stato membro in questione adotta irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

## Articolo 118

1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo [*l'articolo 107, paragrafo 3*] della Costituzione, il consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.

2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la BCE, per quanto concerne detti Stati membri:

- a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri;
- b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;



- c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;
- d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;
- e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'IME.

#### Articolo 118 A

Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine esso tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.

#### Articolo 119

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato membro interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Il Consiglio accorda a maggioranza qualificata il concorso reciproco; adotta le leggi quadro europee o le decisioni europee fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

- a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;
- b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

## Articolo 120

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi [*dell'articolo 119, paragrafo 2*], uno Stato membro con deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini [*dell'articolo 119*].

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata che lo Stato membro interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

---